

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G17871 del 17/12/2019

Proposta n. 22488 del 13/12/2019

Oggetto:

Regolamento (UE) 2016/2031, articolo 66, punto 4: Approvazione elenco delle ditte, inserite nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali, già in possesso di autorizzazioni fitosanitarie rilasciate ai sensi degli articoli 19 e 20 del Dlgs 214/2005. Attribuzione dei codici di registrazione.

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/2031, articolo 66, punto 4: Approvazione elenco delle ditte, inserite nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali, già in possesso di autorizzazioni fitosanitarie rilasciate ai sensi degli articoli 19 e 20 del Dlgs 214/2005. Attribuzione dei codici di registrazione.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE ed in particolare

- l'articolo 19 che dispone che i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi Fitosanitari competenti per territorio
- l'articolo 20 che dispone l'istituzione del Registro Ufficiale dei Produttori(RUP) nel quale devono essere iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 del dlgs 214/2005 e i soggetti che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B del dlgs 214/2005;

VISTO il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante “Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale”;

VISTO il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 652/2014 e 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, la cui applicazione è prevista dal 14 dicembre 2019;

VISTO l'articolo 65 del citato Regolamento, che istituisce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) nel quale devono essere inseriti gli operatori professionali che operano nel territorio della Repubblica Italiana appartenenti alle tipologie descritte alle lettere a),b) c),d),e) del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 66 del Reg. (UE) 2016/2031 che, al punto 4, prevede che in deroga ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo, l'autorità competente registra un operatore professionale senza la presentazione di una domanda di registrazione se tale operatore è registrato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, dell'articolo 6, paragrafo 6, o all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/29/CE, oppure alle norme fitosanitarie nazionali, e se tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 66 sono a disposizione dell'autorità competente;

VISTA la nota tecnica MIPAAF n. 0034148 del 14 ottobre 2019 e la successiva nota integrativa concernente "modalità operative transitorie per l'applicazione dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625" che dispone che i soggetti iscritti al RUP ai sensi dell'articolo 20 del dlgs 214/2005 e le ditte autorizzate secondo quanto previsto dall'art. 19 del Dlgs 214/2005 che importano, producono o commercializzano all'ingrosso piante e relativi materiali di moltiplicazione destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo possono essere inserite nel registro degli Operatori Professionali (RUOP) senza la presentazione di una domanda di registrazione se tutti gli elementi essenziali per la registrazione sono a disposizione dell'autorità competente;

CONSIDERATO necessario procedere alla ricognizione degli operatori professionali in possesso di autorizzazioni fitosanitarie rilasciate ai sensi dell'articolo 19 e 20 del Dlgs 214/2005 al fine di verificare la presenza degli elementi essenziali, indicati all'articolo 66 punto 2 del Reg (UE) 2016/2031 necessari per l'inserimento di ciascun operatore professionale nel RUOP;

RITENUTO necessario predisporre l'elenco degli operatori professionali in possesso degli elementi essenziali, indicati all'articolo 66 punto 2 del Reg (UE) 2016/2031, al fine del loro inserimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66, punto 4 del Reg (UE) 2016/2031, nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali;

RITENUTO necessario assegnare a ciascuna degli operatori professionali in possesso degli elementi essenziali, indicati all'articolo 66 punto 2 del Reg (UE) 2016/2031, un numero di registrazione, avente validità a decorrere dal 14 dicembre 2019, nonché i codici identificativi dei rispettivi centri aziendali che dovranno integrare le informazioni previste nell'allegato VII parte A lettera e) del Regolamento (UE) 2016/2031 al momento del rilascio del passaporto delle piante ;

VISTO l'allegato alla presente determinazione e di questa facente parte integrante e sostanziale, concernente l'elenco degli Operatori Professionali inseriti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in possesso degli elementi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 66 del Reg (UE) 2016/2031;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione dell'allegato facente parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, concernente l'elenco Operatori Professionali inseriti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali in possesso degli elementi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 66 del Reg (UE) 2016/2031;

RITENUTO necessario disporre che gli operatori professionali interessati presentino, entro il 14 marzo 2020, qualora necessario, un aggiornamento relativo ad eventuali modifiche contenute nell'allegato facente parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

ATTESO che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013

DETERMINA

per quanto in premessa,

- di predisporre l'elenco degli operatori professionali in possesso degli elementi essenziali, indicati all'articolo 66 punto 2 del Reg (UE) 2016/2031, al fine del loro inserimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66, punto 4 del Reg (UE) 2016/2031, nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali;
- di assegnare a ciascuno degli operatori professionali in possesso degli elementi essenziali, indicati all'articolo 66 punto 2 del Reg (UE) 2016/2031, un numero di registrazione, avente validità a decorrere dal 14 dicembre 2019, nonché i codici identificativi dei rispettivi centri aziendali che dovranno integrare le informazioni previste nell'allegato VII parte A lettera e) del Regolamento (UE) 2016/2031 al momento del rilascio del passaporto delle piante ;
- Di approvare l'allegato alla presente determinazione e di questa facente parte integrante e sostanziale, concernente l'elenco delle ditte inserite nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali in possesso degli elementi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 66 del Reg (UE) 2016/2031;
- Di disporre che gli operatori professionali interessati presentino, entro il 14 marzo 2020, qualora necessario, un aggiornamento relativo ad eventuali modifiche contenute nell'allegato facente parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Mauro Lasagna